

**REPUBBLICA ITALIANA**

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SECONDA SEZIONE PENALE

Composta da

ANNA MARIA DE SANTIS - Presidente -

MASSIMO PERROTTI

GIUSEPPE NICASTRO - Relatore -

ALESSANDRO LEOPIZZI

DANIELA CARDAMONE

Sent. n. sez. 1395/2026

CC - 26/05/2026

R.G.N. 14276/2026

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

[REDACTED]

[REDACTED]

avverso l'ordinanza del 12/09/2025 del Tribunale di Pescara

visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;

letta la memoria dell'Avv. [REDACTED], difensore di [REDACTED] il quale, dopo avere ulteriormente argomentato in ordine ai primi tre motivi di ricorso, ha insistito per l'annullamento dell'ordinanza impugnata;

letta la memoria dell'Avv. [REDACTED], difensore di [REDACTED] il quale, dopo avere ulteriormente argomentato in ordine ai motivi di ricorso, ha insistito per l'annullamento senza rinvio o, in subordine, con rinvio, dell'ordinanza impugnata;

udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppe Nicastro;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Alessandro Cimmino, il quale ha concluso chiedendo i ricorsi siano rigettati;

udito l'Avv. [REDACTED] in sostituzione dell'Avv. [REDACTED], in difesa di [REDACTED] e, in sostituzione dell'Avv. [REDACTED] in difesa di [REDACTED] il quale ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 12/09/2025, il Tribunale di Pescara rigettava le richieste di riesame che erano state presentate, con distinti atti, da [REDACTED]



██████████ e da ██████████ contro il decreto del 23/06/2025 con il quale il G.i.p. del Tribunale di Pescara – dopo che analoga misura era stata disposta con decreto del 16/06/2025 del G.i.p. del Tribunale di Chieti, che si era contestualmente dichiarato incompetente – aveva disposto:

a) nei confronti di ██████████ il sequestro preventivo:

a.1) della somma di € 274.550,00 in relazione al reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche (così riqualificato) continuata in concorso di cui al capo 2);

a.2) della somma di € 44.850,00 in relazione ai reati di malversazione di erogazioni pubbliche in concorso di cui ai capi 3) e 4);

b) nei confronti di ██████████ della somma di € 60.000,00 in relazione ai reati di malversazione di erogazioni pubbliche in concorso di cui ai capi 3) e 4);

c) nei confronti di ██████████ s.r.l., della somma di € 1.414.879,33 in relazione ai reati di malversazione di erogazioni pubbliche di cui ai capi 6) e 8), somma, questa, da recuperare, in caso di incapacienza, nei confronti di ██████████

2. Avverso l'indicata ordinanza del 12/09/2025 del Tribunale di Pescara, hanno proposto ricorsi per cassazione, con distinti atti, ██████████ e ██████████

3. Il ricorso di ██████████ a firma dell'avv. ██████████ e dell'avv. ██████████ è affidato a quattro motivi.

3.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 191 cod. proc. pen., con riferimento all'art. 371 dello stesso codice, con riguardo all'«inutilizzabilità del contenuto del materiale informatico oggetto di consulenza conferita dal pubblico ministero di Chieti al CTP ing. ██████████ P.G. con incarico del 13.05.2025 nonché della documentazione ivi contenuta in conseguenza della illegittima acquisizione agli atti del fascicolo delle indagini preliminari del medesimo materiale oggetto di sequestro probatorio disposto nell'ambito del p.p. 5090/21 RGNR Procura della Repubblica Tribunale di Pescara».

Il ██████████ espone che: a) la quasi totalità della documentazione su cui è stato fondato il disposto sequestro preventivo proviene dal contenuto degli *hard disk* di alcuni suoi *device* (*personal computer* e telefoni cellulari) che era stato acquisito nell'ambito del procedimento 5090/21 RGNR della Procura della Repubblica di Pescara relativo a reati fallimentari; b) con istanza del 07/05/2025, il pubblico ministero di Chieti chiedeva al titolare del procedimento 5091/21 RGNR della Procura della Repubblica di Pescara di trasmettergli copia della consulenza tecnica che era stata disposta circa tre anni prima sui menzionati



personal computer e telefoni cellulari nonché copia delle immagini che erano state registrate nell'ufficio del [REDACTED] in [REDACTED] c) con provvedimento del 08/05/2025, il pubblico ministero di Pescara autorizzava la trasmissione richiesta; d) il 13/05/2025, il pubblico ministero di Chieti conferiva incarico al consulente tecnico ing. [REDACTED] di eseguire «copia forense dei supporti di memoria, *hard disk* ed altro già oggetto di consulenza tecnica per conto della Procura di Pescara nell'ambito del procedimento penale n. 5090/21 e oggetto di sequestro a carico di [REDACTED] da parte della Procura di Pescara»; e) il 23/05/2025, l'ing. [REDACTED] depositava la propria relazione tecnica e l'*hard disk* portatile usb contenente «il risultato della copie effettuate».

Ciò esposto, il [REDACTED] sostiene che: a) la copia forense degli *hard disk* dei suoi *device*, dalla quale è stata estratta la quasi totalità dei documenti posti a fondamento del sequestro preventivo, senza indicazione degli elementi da ricercare, era stata detenuta illegittimamente dalla Procura della Repubblica di Pescara per oltre tre anni; b) la stessa copia forense era stata irritualmente acquisita dalla Procura della Repubblica di Chieti, atteso che il pubblico ministero di Chieti aveva chiesto che gli fosse trasmessa una copia della consulenza tecnica che era stata disposta circa tre anni prima sui *device* del [REDACTED] e che il pubblico ministero di Pescara aveva provveduto in tale senso; c) in occasione delle nuove operazioni di estrazione della copia forense degli *hard disk* dei *device* che erano stati acquisiti dalla Procura della Repubblica di Chieti, non erano stati dati gli avvisi previsti dall'art. 360 cod. proc. pen.; d) i documenti, prima ancora di essere tratti dalla copia forense consegnata dalla Procura della Repubblica di Pescara alla Procura della Repubblica di Chieti, erano già nella disponibilità della Guardia di finanza di Chieti, incaricata delle indagini, come risulterebbe dall'annotazione del 22/11/2024 e dall'informativa del 09/04/2025 della stessa Guardia di finanza, nelle quali i suddetti documenti erano stati indicati e valorizzati.

Pertanto, gli elementi utilizzabili ai fini del sequestro «andrebbero individuati esclusivamente con riguardo ai rapporti tra la [REDACTED] srl e Banca [REDACTED]», con la conseguenza che «il vincolo cautelare andrebbe circoscritto ai soli importi erogati da tale banca».

3.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'erronea e falsa applicazione dell'art. 316-*bis* cod. pen., «insussistenza del reato per carenza del momento consumativo – illegittima anticipazione della cautela – difetto di motivazione».

Dopo avere richiamato alcune pronunce della Corte di cassazione sul tema del momento consumativo del reato di malversazione di erogazioni pubbliche, il [REDACTED] lamenta che il Tribunale di Pescara avrebbe ommesso di motivare in



ordine a tale aspetto, che era stato oggetto di uno specifico motivo di riesame, così incorrendo sia nel vizio di mancanza della motivazione, in quanto omessa o apparente, sia nel vizio di violazione dell'art. 316-*bis* cod. pen., per avere fatto mal governo dei principi, affermati dalla Corte di cassazione, in ordine all'individuazione del momento consumativo del reato, il quale, nella specie, non si sarebbe consumato, né vi sarebbe «stata una frustrazione della finalità sottese all'erogazione».

L'ordinanza impugnata sarebbe «carente anche quanto al richiamo alla documentazione agli atti del riesame [...] dalla quale si evinceva il maggior impiego di danaro da parte della [REDACTED] (circa euro 6 milioni rispetto ai circa 2 milioni di finanziamenti garantiti) e (il corso del) la realizzazione dell'opera finanziata, circostanze idonee ad escludere l'irreversibilità della tutela apprestata dalla norma. Senza mancare di rimarcare come l'oggetto della erogazione incidesse non tanto sull'opera, quanto piuttosto sul ripristino della liquidità aziendale».

3.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce: «violazione dell'art. 606 lett. e) in relazione all'art. 606 lett. b) cpp – errata e/o apparente motivazione».

Premette che, con uno specifico motivo di riesame, aveva lamentato la sproporzione del sequestro rispetto al profitto dei reati di malversazione di erogazioni pubbliche riferiti ai finanziamenti che erano stati erogati dalla Banca di [REDACTED] ([REDACTED] sul Tavo e dalla Banca [REDACTED] ([REDACTED] finanziamenti che il G.i.p. aveva ritenuto legittimi quanto alla fase dell'erogazione – con esclusione, perciò, dell'indebita percezione di essi –, ravvisando la sola malversazione.

Ciò premesso, il [REDACTED] lamenta che il Tribunale di Pescara, nel rigettare il suddetto motivo, avrebbe erroneamente ritenuto che, come per il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche, anche per il reato di malversazione di erogazioni pubbliche il profitto del reato dovesse essere individuato «nelle somme indebitamente percepite».

Da ciò la fondatezza della richiesta di riduzione del sequestro che era stata avanzata in sede di riesame e la considerazione che «le somme sottoponibili a vincolo cautelare non possono che essere al più quelle corrispondenti alla differenza tra l'importo erogato e quello ancora riconducibile alla tutela pubblica, tenuto conto delle rimesse *medio tempore* eseguite dalla società beneficiaria dell'erogazione, come meglio dettagliato nel motivo di riesame».

3.4. Con il quarto motivo, il ricorrente deduce: «violazione dell'art. 606 lett. e) omessa motivazione in relazione ad uno dei motivi di riesame – assenza totale di vaglio del motivo».

Il Tribunale di Pescara avrebbe omesso di motivare in ordine allo specifico



motivo di riesame con il quale egli aveva contestato, argomentando al riguardo, la mancanza del *fumus* circa il ruolo, che gli era stato attribuito nelle imputazioni provvisorie, di amministratore di fatto di [REDACTED] s.r.l. e di [REDACTED] s.r.l.

4. Il ricorso di [REDACTED] a firma dell'avv. [REDACTED] è affidato a tre motivi.

4.1. Con il primo motivo la ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 191 e 253 dello stesso codice, con riferimento all'«inutilizzabilità della copia forense integrale dei dati contenuti all'interno dell'*hard disk* sequestrato a [REDACTED] nell'ambito di diverso procedimento penale per violazione della procedura volta all'acquisizione della relativa copia forense, in particolare per essere stata la predetta copia illegittimamente trattenuta *sine die* nell'ambito del diverso procedimento».

Deduce l'inutilizzabilità della copia forense degli *hard disk* dei *device* che erano stati sequestrati a [REDACTED] nell'ambito del procedimento 5090/21 RGNR della Procura della Repubblica di Pescara e che era stata da questa trasmessa al pubblico ministero del Tribunale di Chieti in quanto «alla realizzazione della copia forense non hanno fatto seguito né la selezione delle informazioni pertinenti ai fini investigativi, né la distruzione dei dati irrilevanti» e in quanto la stessa copia era «stata trattenuta integralmente presso gli uffici della Procura [della Repubblica di Pescara] [...] ben oltre il tempo necessario a selezionare le informazioni pertinenti al reato» e, di fatto, «*sine die*».

4.2. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 110 cod. pen., con riferimento «alla sussistenza degli elementi costitutivi del concorso della [REDACTED] nel reato di cui all'art. 316 *bis* c.p.».

Il Tribunale di Pescara avrebbe ritenuto che la ricezione, da parte dell'indagata, di bonifici provenienti da [REDACTED] s.r.l. privi di giustificazione sarebbe «sufficiente a integrare l'elemento soggettivo richiesto dalla fattispecie concorsuale di cui all'art. 110 c.p.» (così il ricorso).

La [REDACTED] deduce come «questa circostanza, di per sé sola, non possa bastare, poiché nulla dice in ordine alla consapevolezza, in capo all'indagata, della origine di quelle somme e, in particolare, del fatto che le stesse provenissero proprio da finanziamenti garantiti da fondi statali e vincolati allo svolgimento di determinate attività» e che il Tribunale di Pescara avrebbe dovuto «individuare qualche elemento di prova tale da dimostrare che la ricorrente, nel momento in cui ha utilizzato i denari pervenuti da [REDACTED] S.r.l., fosse consapevole della loro provenienza e della esistenza di un vincolo di destinazione».

4.3. Con il terzo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 316-*bis* cod. pen., con



riferimento «alla sussistenza degli elementi costitutivi» del reato di malversazione di erogazioni pubbliche.

Deduce che i finanziamenti in contestazione «non sono stati erogati direttamente dallo Stato o da un altro ente pubblico, bensì da un soggetto privato, ossia un istituto di credito», con la conseguente insussistenza del reato di cui all'art. 316-*bis* cod. pen., il quale ha riguardo ai finanziamenti erogati, appunto, «dallo Stato o da un altro ente pubblico». Ritenere la configurabilità del reato di malversazione di erogazioni pubbliche anche nel caso di «finanziamenti privati erogati in ragione di una garanzia pubblica» configurerebbe un'analogia in *malam partem* lesiva del principio di riserva di legge di cui all'art. 25 Cost.

L'interpretazione fatta propria dal Tribunale di Pescara sarebbe lesiva anche del principio di offensività in quanto «la garanzia pubblica che assiste il finanziamento privato (che peraltro copre solo parte dell'importo) è destinata ad essere attivata solo in via eventuale, in caso di mancata restituzione da parte del soggetto beneficiario. Qualora ciò non si verifichi, è evidente che lo Stato o comunque l'ente pubblico che ha prestato la garanzia non subisce alcun danno».

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo del ricorso di [REDACTED] e il primo motivo del ricorso di [REDACTED] – i quali, ponendo questioni analoghe, possono essere esaminati congiuntamente –, sono fondati nei limiti e nei termini che seguono.

In particolare, le censure che sono state avanzate dai ricorrenti con tali motivi:

a) non sono fondate per quanto concerne l'acquisizione, da parte della Procura della Repubblica di Chieti, presso la Procura della Repubblica di Pescara, della "copia forense" dei dati contenuti nei dispositivi informatici che erano stati sequestrati a [REDACTED] nell'ambito del procedimento penale 5090/21 RGNR;

b) sono fondate con riguardo all'analisi, da parte della Procura della Repubblica di Chieti, dei dati contenuti nella suddetta "copia forense".

1.1. Si deve premettere che, in questa sede, non potrebbero essere fatte valere – né, peraltro, lo sono state – eventuali irregolarità che si fossero in ipotesi verificate nell'ambito del procedimento penale 5090/21 RGNR della Procura della Repubblica di Pescara (Sez. 3, n. 41055 del 01/10/2025, Malandrino, punto 2.2 del "Considerato in diritto").

Ciò premesso, quanto alle censure che concernono l'acquisizione della "copia forense" dei dati contenuti nei dispositivi informatici che erano stati sequestrati a [REDACTED] nell'ambito del procedimento penale 5090/21 RGNR della Procura della Repubblica di Pescara, si deve anzitutto osservare che il fatto che detto



ufficio non avesse proceduto a restituirla al [REDACTED] dopo avere selezionato, tra i dati in essa contenuti, quelli pertinenti ai reati per i quali stava procedendo – con la conseguenza che tale “copia forense” era rimasta inserita tra gli atti di quel procedimento penale –, non comporta alcuna invalidità dell’acquisizione, da parte del pubblico ministero presso la Procura della Repubblica di Chieti, della stessa quale atto relativo ad altro procedimento penale, ai sensi degli artt. 117 e 371 cod. proc. pen.

Si deve aggiungere che, una volta che il pubblico ministero presso la Procura della Repubblica di Pescara aveva operato la selezione dei dati pertinenti ai reati per i quali stava procedendo, il [REDACTED] ben avrebbe potuto presentare richiesta di restituzione della “copia forense” e, se necessario, fare valere le proprie ragioni anche mediante i rimedi impugnatori offerti dal sistema, in particolare, mediante la procedura di cui all’art. 263 cod. proc. pen. Il che, evidentemente, non è avvenuto nella specie.

In secondo luogo, l’indicata possibilità di acquisire la “copia forense”, quale atto relativo ad altro procedimento penale, ai sensi degli artt. 117 e 371 cod. proc. pen., esclude che l’acquisizione in questione possa essere ritenuta invalida per il solo fatto che il pubblico ministero della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Chieti aveva chiesto all’omologo ufficio di Pescara la sola copia della «consulenza tecnica sui computer e sui telefoni dell’indagato» ottenendo autorizzazione in tal senso. Infatti, l’autorità giudiziaria può trasmettere le copie anche di propria iniziativa ai sensi dell’art. 117, comma 1, secondo periodo, cod. proc. pen., con la conseguenza che la consegna della “copia forense”, anche in assenza di una puntuale richiesta in tal senso, non integra, all’evidenza, alcuna violazione di legge. Né varrebbe ad inficiare la avvenuta acquisizione la circostanza, adombrata dalla difesa del [REDACTED] secondo cui la Guardia di finanza di Chieti, incaricata delle indagini, avrebbe avuto la disponibilità di dati contenuti nella “copia forense” prima della formale consegna dei materiali alla Procura della Repubblica di Chieti, non avendo la difesa chiarito la natura delle informazioni e la loro eventuale già avvenuta ostensione nel procedimento originario né tenuto conto dell’ampiezza delle prerogative riconosciute alla polizia giudiziaria dall’art. 348 cod. proc. pen. anche successivamente alla comunicazione della notizia di reato.

1.2. Le censure che concernono l’analisi, da parte della Procura della Repubblica di Chieti, dei dati contenuti nella “copia forense” legittimamente acquisita sono, invece, fondate.

1.2.1. Costituisce orientamento ormai consolidato della giurisprudenza della Corte di cassazione quello secondo cui, in tema di sequestro probatorio di dati contenuti in dispositivi informatici o telematici, il decreto del pubblico ministero,



al fine di consentire un'adeguata valutazione della proporzionalità della misura sia nella fase genetica che in quella esecutiva, deve illustrare le ragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso e omnicomprensivo o, in alternativa, le specifiche informazioni oggetto di ricerca, i criteri di selezione del materiale informatico archiviato nel dispositivo, con la giustificazione dell'eventuale perimetrazione temporale dei dati di interesse in termini sensibilmente difforni rispetto ai confini temporali dell'imputazione provvisoria e i tempi entro cui verrà effettuata tale selezione, con conseguente restituzione anche della copia informatica dei dati non rilevanti (Sez. 6, n. 17677 del 29/01/2025, Donadini, Rv. 288139-01; Sez. 6, n. 17312 del 15/02/2024, Corsico, Rv. 286358-03).

La Corte di cassazione ha peraltro successivamente precisato, affermando un principio che è condiviso dal Collegio, che la necessità di garantire la proporzionalità del sequestro probatorio avente a oggetto dati contenuti in dispositivi informatici o telematici non impone che sia indicato, già nel decreto dispositivo, il termine esatto della sua durata o che siano prefissati, in modo determinato e inderogabile, i tempi per il compimento delle operazioni di estrapolazione e di analisi dei dati informatici, non essendo il pubblico ministero in grado di prevederli nella fase genetica, sussistendo il rischio di penalizzare, in modo eccessivo, l'accertamento dei reati e potendo il titolare dei beni contestare, anche successivamente, l'eccessiva durata del termine fissato mediante istanza di restituzione ex art. 262 cod. proc. pen., oltre che impugnare il decreto di rigetto davanti all'autorità giudiziaria (Sez. 6, n. 543 del 03/12/2025, dep. 2026, Di Domenico, Rv. 289205-01).

1.2.2. Nel caso in esame, la "copia forense", legittimamente formata nell'ambito del procedimento penale 5090/21 RGNR della Procura della Repubblica di Pescara, era stata successivamente validamente acquisita, per quanto si è detto al punto 1.1, dal pubblico ministero presso la Procura della Repubblica di Chieti.

La stessa "copia forense" era anche già stata oggetto di analisi e selezione nell'ambito del suddetto procedimento penale 5090/21 RGNR della Procura della Repubblica di Pescara.

Tuttavia, ciò era avvenuto nella prospettiva dell'estrazione, tra i dati in essa contenuti, di quelli pertinenti ai reati per i quali stava procedendo la stessa Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pescara.

Orbene, poiché l'analisi della "copia forense" da parte del pubblico ministero della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Chieti era funzionale all'estrazione di dati diversi, cioè dei dati pertinenti ai reati oggetto dell'odierna provvisoria incolpazione, ne discende che le esigenze della pertinenzialità e, come si è detto al punto 1.2.1, della proporzionalità imponevano allo stesso



pubblico ministero di assicurare nuovamente le garanzie previste per l'analisi dei dati contenuti nei dispositivi informatici.

In particolare, il pubblico ministero della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Chieti, nel conferire l'incarico di consulenza al fine dell'analisi dei dati contenuti nella "copia forense" relativa ai dispositivi informatici del [REDACTED] doveva indicare le specifiche informazioni oggetto di ricerca e i criteri di selezione del materiale informatico contenuto, con la giustificazione dell'eventuale perimetrazione temporale dei dati di interesse in termini sensibilmente difforni rispetto ai confini temporali delle imputazioni provvisorie, così da assicurare una selezione dei dati mirata, non eccedente rispetto alle esigenze di accertamento dei reati per i quali stava procedendo, evitando acquisizioni meramente esplorative o, comunque, indiscriminate.

1.2.3. A dette indicazioni il pubblico ministero procedente non si è conformato atteso che, dalla lettura del verbale di consulenza tecnica e di conferimento dell'incarico del 13/05/2025, risulta che il medesimo si è limitato a richiedere l'esecuzione di «copia forense dei supporti di memoria, *hard disk* ed altro già oggetto di consulenza tecnica per conto della Procura di Pescara nell'ambito del p.p. n. 5090/2021 e oggetto di sequestro a carico di [REDACTED] da parte della Procura di Pescara», senza indicare né le specifiche informazioni oggetto di ricerca né i criteri di selezione del materiale informatico, con la giustificazione dell'eventuale perimetrazione temporale dei dati di interesse.

1.2.4. Quanto al vizio che ne consegue, esso deve essere ravvisato nella inutilizzabilità dei dati informatici estratti dalla più volte menzionata "copia forense", atteso che gli stessi sono stati acquisiti in violazione di un divieto probatorio, segnatamente, di regole procedimentali che si devono ritenere espressive di principi e disposizioni costituzionali e sovranazionali (per tale nozione di inutilizzabilità: Sez. 3, n. 32019 del 04/06/2025, Sparacino, Rv. 288547-01; Sez. 2, n. 15423 del 21/04/2026, Napoletano, non massimata).

Le indicate regole procedimentali, dirette ad assicurare il principio di proporzionalità nell'analisi dei dati contenuti nei dispositivi informatici o telematici, si devono infatti ritenere espressive delle disposizioni costituzionali e sovranazionali a tutela della segretezza della corrispondenza (Corte cost., sentenza n. 170 del 2023), del diritto al rispetto della vita privata e familiare e alla protezione dei dati di carattere personale.

1.2.5. L'ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata, con rinvio, per un nuovo giudizio, al Tribunale di Pescara, competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod. proc. pen., con assorbimento dell'esame degli ulteriori motivi dei due ricorsi.



Tale esito si impone al fine di verificare se, espunti gli elementi inutilizzabili, sussistano o meno emergenze sufficienti a sostenere il decreto "genetico" sotto il profilo del *fumus*.

2. Il Collegio ritiene opportuno segnalare al giudice di rinvio, per il caso in cui in esito alla prova di resistenza dovesse ravvisare il *fumus*, la necessità di tenere conto del principio secondo cui, in tema di malversazione di erogazioni pubbliche, se il regolare assolvimento dell'obbligo di restituzione del finanziamento non può assumere rilievo ai fini della configurabilità del reato una volta che la distrazione sia già stata consumata (Sez. 6, n. 12653 del 09/02/2016, Sidoti, Rv. 267205-01), la restituzione totale o parziale delle somme mutate ben può invece rilevare con riguardo alla determinazione dell'ammontare del profitto del reato da sottoporre a sequestro preventivo finalizzato alla confisca (Sez. 6, n. 28416 del 06/05/2022, Sogliani, non massimata sul punto; pag. 17, ultimi tre capoversi del punto 13).

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Pescara competente ai sensi dell'art. 324, co. 5, c.p.p.

Così è deciso, 26/05/2026

Il Consigliere estensore
GIUSEPPE NICASTRO

Il Presidente
ANNA MARIA DE SANTIS

